

PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

23 dicembre 2015 ore 06:00

Legge di Stabilità 2016, rateazioni: rimessione in termini ma non per tutti

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Giancarlo Marzo - Partner Loconte & Partners, Roma**

Rimessione in termini "condizionata" per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute in esito ad accertamenti con adesione: il beneficio - limitato alla rateazione delle sole imposte dirette - riguarderà esclusivamente i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 e solo a condizione che entro il 31 maggio 2016 tali soggetti riprendano il versamento della prima delle rate scadute. È quanto previsto dalla legge di Stabilità per il 2016, insieme alla proroga, per tutto il 2016, della facoltà di compensare cartelle esattoriali con crediti certificati nei confronti della PA.

L'istituto deflativo dell'accertamento con adesione consente al contribuente - in caso di raggiungimento di un accordo sull'Ufficio sul *quantum* accertato - di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge nonché, in relazione a debiti erariali, di procedere al pagamento dell'importo definito in unica soluzione, ovvero in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo.

La **legge di Stabilità per il 2016**, se da un lato ha introdotto la facoltà per i **contribuenti decaduti** dal beneficio di una precedente rateazione di accedere ad una **nuova procedura di rateazione**, dall'altro, ha subordinato tale facoltà alla ricorrenza di specifiche **condizioni e requisiti**.

È stato previsto, infatti, che il beneficio - limitato alla rateazione delle sole imposte dirette - riguarderà **esclusivamente** i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 e solo a condizione che - **entro il 31 maggio 2016** - tali soggetti riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Dal punto di vista operativo, i contribuenti interessati alla nuova procedura, entro i 10 giorni successivi al versamento, dovranno trasmettere all'Ufficio copia della relativa quietanza, ai fini della sospensione degli eventuali carichi iscritti a ruolo (ancorchè rateizzati con il Concessionario). Spetterà, poi, all'Agenzia delle Entrate:

- a) **ricalcolare le rate** dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
- b) verificare il versamento delle **rate residue**.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal contribuente al momento del versamento, considerato che qualora le somme versate in virtù della nuova dilazione siano superiori all'ammontare ricalcolato, le stesse non saranno ripetibili.

È stato precisato, inoltre, che per la **definitiva decadenza** dal nuovo piano, sarà sufficiente che il contribuente si renda inadempiente con riferimento al pagamento di **due rate consecutive**. In tale evenienza, nessuna proroga potrà più essere accordata.

Infine, è stata dettata una peculiare disciplina per i casi in cui la rateazione sia richiesta a seguito di una segnalazione proveniente effettuata dalla PA al Concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

Tale norma obbliga le pubbliche amministrazioni, prima di pagare importi superiori a 10.000 euro, a verificare se il beneficiario abbia debiti fiscali iscritti a ruolo per ammontare complessivo pari a

tale importo e, in caso affermativo, a non procedere al pagamento e segnalarlo il soggetto al Concessionario.

Ebbene, come precisato dalla legge di Stabilità 2016, in relazione a tali fattispecie, gli importi oggetto di segnalazione non potranno, tanto meno, essere ricompresi nel nuovo piano di rateazione.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright © - Riproduzione riservata